

STATUTO

TITOLO I

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE -
LIBRO SOCI - DOMICILIO**

1. Denominazione

È corrente una società a responsabilità limitata denominata "**Ocean S.r.l.**", senza vincoli di rappresentazione grafica ("**Società**").

2. Sede

2.1. La Società ha sede in Torino.

2.2. L'indirizzo della sede e le relative variazioni formano oggetto della pubblicità di cui all'articolo 111-ter delle Disposizioni per l'attuazione e transitorie del Codice Civile.

2.3. La società potrà istituire e revocare sedi secondarie, rappresentanze, filiali, succursali, unità locali, uffici e recapiti, anche altrove, in Italia e all'estero.

3. Durata

La Società ha durata indeterminata; conseguentemente, i soci potranno liberamente recedere ai sensi dell'articolo 2473, comma 2 del Codice Civile.

4. Oggetto

4.1. La Società ha per oggetto l'attività di acquisto, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, di gestione e di vendita di azioni, strumenti finanziari e titoli in genere di Sanlorenzo Spa (codice fiscale 00142240464, con sede legale in Ameglia, Via Armezzone 3, "**Sanlorenzo**"), nonché l'eventuale esercizio di attività di direzione e coordinamento, di prestazione di garanzie reali e personali e di finanziamento di Sanlorenzo.

4.2. La Società potrà altresì prestare finanziamenti e garanzie reali e personali in favore di propri soci.

4.3. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio ed è in ogni caso escluso l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

5. Adesione allo statuto

5.1. La titolarità di una partecipazione sociale comporta l'adesione al presente statuto ("**Statuto**") e alle delibere dell'assemblea dei soci prese in conformità alla legge e allo Statuto.

5.2. Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge.

6. Libro soci e domicilio

6.1. La Società è tenuta a istituire e mantenere, a cura e sotto la responsabilità degli amministratori, il libro soci, in applicazione delle norme che ne regolano l'istituzione e il mantenimento per le società per azioni, sottoponendolo a vidimazione e bollatura ex articolo 2215 del Codice Civile, nel quale devono essere indicati il nome, il domicilio, il codice fiscale, l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e indirizzo di posta elettronica dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno di essi e i versamenti fatti sulle partecipazioni nonché le variazioni di tali elementi.

6.2. In deroga agli articoli 2470, comma 1 e 2479-bis, comma 1 del Codice Civile, l'efficacia delle cessioni di partecipazioni nei confronti della Società e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali sono subordinate all'iscrizione nel libro dei soci, ferma restando la necessità di previamente assolvere all'ob-

bligato del deposito nel registro delle imprese di cui all'articolo 2470 del Codice Civile. A tal fine il trasferimento delle partecipazioni o la costituzione di diritti reali sulle stesse deve essere iscritto senza indugio verso esibizione del titolo relativo e della prova dell'avvenuto deposito dello stesso nel registro delle imprese e del rispetto delle applicabili previsioni dello Statuto in ordine al trasferimento delle partecipazioni; in caso di trasferimento per causa di morte, l'iscrizione è effettuata verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni e della prova dell'avvenuto deposito dello stesso nel registro delle imprese e del rispetto delle applicabili previsioni dello Statuto in ordine al trasferimento delle partecipazioni.

6.3. Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge.

6.4. Il domicilio e i recapiti, anche di posta elettronica certificata (PEC) e di posta elettronica, dei soci, degli amministratori nonché, se nominati, dei sindaci e del revisore legale o della società di revisione legale, per quanto concerne i rapporti con la Società, anche ai fini della convocazione delle assemblee e dei consigli di amministrazione, sono per i soci quelli risultanti dal libro soci e per gli altri soggetti quelli comunicati per iscritto dai medesimi. I soci sono obbligati a comunicare alla Società, contestualmente alla relativa comunicazione al registro delle imprese, se dovuta, e con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, eventuali variazioni dei dati di cui al presente articolo 6.4 per la relativa annotazione, da effettuarsi senza indugio. In mancanza dell'indicazione del domicilio e dei recapiti nel libro soci, si fa riferimento alle risultanze del registro delle imprese e alla residenza anagrafica per le persone fisiche non iscritte nel registro delle imprese.

6.5. Tutte le comunicazioni potranno avvenire anche a mezzo email, salvo quelle che sono espressamente previste che debbano avvenire mediante lettera raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno, oppure mediante PEC, in ogni caso anticipate a mezzo e-mail.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - COMPROPRIETÀ

7. Capitale sociale, finanziamenti dei soci e aumento di capitale

7.1. Il capitale sociale è di euro 211.091,00 (duecentoundicimilanovantuno).

7.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea.

7.3. La Società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative individuali, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

7.4. In caso di aumento del capitale, sarà riservato il diritto di sottoscrizione ai soci in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. L'aumento di capitale, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter del Codice Civile, potrà anche essere attuato mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, fermo quanto previsto dall'articolo 2481-bis, comma 1, del Codice Civile, si deve obbligatoriamente stabilire il sovrapprezzo e si deve seguire a tal fine la procedura prevista dall'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile.

7.5. L'aumento di capitale potrà essere effettuato mediante conferimenti di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, osservate

le disposizioni di legge.

7.6. Nei casi e nei limiti consentiti dalla legge, l'assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante la liberazione dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.

8. Emissione di titoli di debito

La Società può emettere titoli di debito con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia.

9. Comproprietà

Nel caso di comproprietà di una quota di partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

TITOLO III

PARTICOLARI DIRITTI DEL SOCIO KIBOTION SRL, DEL SOCIO HHL SRL E DEL SOCIO FINCLAMA SPA

10. Diritti particolari

10.1. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del Codice Civile, al socio Kibotion Srl (codice fiscale 03739040040, con sede legale in Cuneo, via Vittorio Amedeo II 3, capitale sociale euro 20.000, "**Kibotion**") spettano:

(i) il diritto di nominare un membro del consiglio di amministrazione della Società; l'amministratore nominato dal socio Kibotion dovrà possedere i requisiti per la nomina e dovrà necessariamente essere Silvia Merlo (codice fiscale MRL SLV 68L68 D205Z) o, in caso di sua morte o interdizione, inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno o di sua oggettiva e permanente incapacità a svolgere la propria attività, dovrà necessariamente essere:

(a) fintanto che Nina Borello (codice fiscale BRL NNI 01B52 D205R) non abbia raggiunto il trentacinquesimo anno di età, Mario Borello (codice fiscale BRL MRA 65M25 D205L) o Giovanni Cappa (codice fiscale CPP GNN 59B15 D205P);

(b) Nina Borello, al raggiungimento del suo trentacinquesimo anno di età;

(c) Nina Borello o Matteo Borello (codice fiscale BRL MTT 04A30 D205T) al raggiungimento del trentacinquesimo anno di età di entrambi.

La nomina dell'amministratore da parte del socio Kibotion potrà avvenire mediante comunicazione scritta inviata agli altri soci e agli amministratori in carica, nonché ai sindaci in carica ove nominati, ovvero mediante dichiarazione espressa in assemblea.

Il socio Kibotion potrà revocare l'amministratore nominato ai sensi di quanto sopra previsto; la revoca potrà avvenire in ogni momento mediante comunicazione scritta inviata agli altri soci e agli amministratori in carica, nonché ai sindaci in carica ove nominati, ovvero mediante dichiarazione espressa in assemblea.

(ii) Il diritto di veto in relazione alle delibere di aumento del capitale sociale, ad eccezione di qualsiasi aumento di capitale (a) deliberato ai sensi degli articoli 2482-bis e 2482-ter del Codice Civile, entro il limite necessario per la copertura delle perdite e la ricostituzione del capitale sociale preesistente, ovvero (b) necessario per consentire il rispetto di covenant a cui la Società si è impegnata; per chiarezza si precisa dunque che le deliberazioni su cui il socio Kibotion ha il diritto di veto non potranno essere assunte, fermo il quorum previsto dallo Statuto e i diritti previsti dai successivi articoli 10.4(ii) e 10.7(ii), senza il voto favorevole del socio Kibotion stesso.

(iii) Il diritto previsto dal successivo articolo 30 in ordine alla destinazione degli utili di esercizio.

(iv) Il diritto di far sì che nella lista che la Società presenta, ai sensi della normativa applicabile alle società quotate, ai fini della nomina del consiglio di amministrazione di Sanlorenzo, venga inserito entro i primi tre posti un candidato designato dal socio Kibotion, che dovrà possedere i requisiti per la candidatura e la nomina e che dovrà necessariamente essere individuato con le modalità previste al precedente articolo 10.1.(i).

10.2. I diritti del socio Kibotion previsti dal precedente articolo 10.1:

(i) in caso di trasferimento dell'intera partecipazione del socio Kibotion, non si trasferiscono all'avente causa e cessano automaticamente perdendo ogni efficacia;

(ii) in caso di trasferimento di una parte soltanto della partecipazione del socio Kibotion, non si trasferiscono all'avente causa e rimangono in capo al socio Kibotion stesso;

(iii) rimangono in ogni caso inalterati anche nell'ipotesi di eventuali modificazioni della quota di partecipazione del socio Kibotion.

10.3. I diritti particolari del socio Kibotion previsti dal precedente articolo 10.1 cessano automaticamente perdendo ogni efficacia:

(i) con la cessazione del rapporto sociale del predetto socio Kibotion, da qualunque causa determinata;

(ii) anche in via anticipata, per effetto di eventuale espressa dichiarazione scritta di rinuncia da parte del socio Kibotion, essendo specificato che la rinuncia può riguardare o tutti i diritti particolari, o soltanto alcuni di essi, rimanendo in tal caso validi ed efficaci quelli non rinunziati.

I diritti particolari del socio Kibotion previsti dal precedente articolo 10.1 perdono automaticamente ogni efficacia limitatamente al periodo in cui le quote di Kibotion, ovvero le quote della Società detenute da Kibotion, siano assoggettate a pegno e/o sequestro, qualora i diritti di voto siano attribuiti al titolare del diritto di pegno e/o al sequestrante, riacquistando automaticamente efficacia nel momento in cui venga a cessare tale situazione.

10.4. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del Codice Civile, al socio HHL Srl (codice fiscale 11939840010, con sede legale in Torino, via Ettore de Sonnaz 19, "HHL") spettano:

(i) il diritto di determinare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, e conseguentemente, di nominare tutti i suoi componenti, fatta eccezione per quelli che altri soci della Società abbiano il diritto di nominare ai sensi del presente articolo 10, nonché di nominare il presidente del consiglio di amministrazione; il socio HHL avrà diritto di nominare quali componenti del consiglio di amministrazione e presidente del consiglio di amministrazione anche soggetti che non siano soci della Società.

La nomina degli amministratori da parte del socio HHL potrà avvenire mediante comunicazione scritta inviata agli altri soci e agli amministratori in carica, nonché ai sindaci in carica ove nominati, ovvero mediante dichiarazione espressa in assemblea.

Il socio HHL potrà revocare gli amministratori nominati ai sensi di quanto sopra previsto; la revoca potrà avvenire in ogni momento mediante comunicazione scritta inviata agli altri soci e agli amministratori in carica, nonché ai sindaci in carica ove nominati, ovvero mediante dichiarazione espressa in assemblea.

(ii) Il diritto di veto in relazione ad ogni deliberazione di competenza dei soci della Società; per chiarezza si precisa dunque che le deliberazioni su cui il socio HHL ha il diritto di veto non potranno essere assunte, fermo il quorum previsto dallo Statuto e i diritti previsti dal precedente articolo 10.1(ii) e dal successivo articolo 10.7(ii), senza il voto favorevole del socio HHL stesso.

(iii) Il diritto di far sì che nella lista che la Società presenta, ai sensi della normativa applicabile alle società quotate, ai fini della nomina del consiglio di amministrazione di Sanlorenzo, siano inseriti i candidati designati dal socio HHL, che dovranno possedere i requisiti per la candidatura e la nomina, fatta eccezione per quei candidati che altri soci della Società abbiano il diritto di designare ai sensi del presente articolo 10.

(iv) Il diritto previsto dal successivo articolo 30 in ordine alla destinazione degli utili di esercizio.

(v) I diritti previsti dai successivi articoli 11.1.4, 11.3, 12.1 e 12.2.

10.5. I diritti del socio HHL previsti dal precedente articolo 10.4:

(i) in caso di trasferimento dell'intera partecipazione del socio HHL, non si trasferiscono all'avente causa e cessano automaticamente perdendo ogni efficacia;

(ii) in caso di trasferimento di una parte soltanto della partecipazione del socio HHL, non si trasferiscono all'avente causa e rimangono in capo al socio HHL stesso;

(iii) rimangono in ogni caso inalterati anche nell'ipotesi di eventuali modificazioni della quota di partecipazione del socio HHL.

10.6. I diritti particolari del socio HHL previsti dal precedente articolo 10.4 cessano automaticamente perdendo ogni efficacia:

(i) con la cessazione del rapporto sociale del predetto socio HHL, da qualunque causa determinata;

(ii) anche in via anticipata, per effetto di eventuale espressa dichiarazione scritta di rinuncia da parte del socio HHL, essendo specificato che la rinuncia può riguardare o tutti i diritti particolari, o soltanto alcuni di essi, rimanendo in tal caso validi ed efficaci quelli non rinunziati.

I diritti particolari del socio HHL previsti dal precedente articolo 10.4 perdono automaticamente ogni efficacia limitatamente al periodo in cui le quote di HHL, ovvero le quote della Società detenute da HHL, siano assoggettate a pegno e/o sequestro, qualora i diritti di voto siano attribuiti al titolare del diritto di pegno e/o al sequestrante, riacquistando automaticamente efficacia nel momento in cui venga a cessare tale situazione.

10.7. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del Codice Civile, al socio Finclama Spa (codice fiscale 06326460968, con sede legale in Noviglio (MI), Via delle Industrie 3, capitale sociale euro 37.000.000, "**Finclama**") spettano:

(i) il diritto di nominare un membro del consiglio di amministrazione della Società; l'amministratore nominato dal socio Finclama dovrà possedere i requisiti per la nomina e dovrà necessariamente essere Claudio Luti (codice fiscale LTU CLD 46L20 F205P) o, in caso di sua morte o interdizione, inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno o di sua oggettiva e permanente incapacità a svolgere la propria attività, o comunque in caso di richiesta da parte di Claudio Luti, dovrà necessariamente essere Lorenza Luti (codice fiscale LTU LNZ 78A62 F205Z) o Federico Luti (codice fiscale LTU FRC 80E02 F205G).

La nomina dell'amministratore da parte del socio Finclama potrà avvenire mediante comunicazione scritta inviata agli altri soci e agli amministratori in carica, nonché ai sindaci in carica ove nominati, ovvero mediante dichiarazione espressa in assemblea.

Il socio Finclama potrà revocare l'amministratore nominato ai sensi di quanto sopra previsto; la revoca potrà avvenire in ogni momento mediante comunicazione scritta inviata agli altri soci e agli amministratori in carica, nonché ai sindaci in carica ove nominati, ovvero mediante dichiarazione espressa in assemblea.

(ii) Il diritto di veto in relazione alle delibere di aumento del capitale sociale, ad eccezione di qualsiasi aumento di capitale (a) deliberato ai sensi degli articoli 2482-bis e 2482-ter del Codice Civile, entro il limite necessario per la copertura delle perdite e la ricostituzione del capitale sociale preesistente, ovvero (b) necessario per consentire il rispetto di covenant a cui la Società si è impegnata; per chiarezza si precisa dunque che le deliberazioni su cui il socio Finclama ha il diritto di veto non potranno essere assunte, fermo il quorum previsto dallo Statuto e i diritti previsti dai precedenti articoli 10.1(ii) e 10.4(ii), senza il voto favorevole del socio Finclama stesso.

(iii) Il diritto previsto dal successivo articolo 30 in ordine alla destinazione degli utili di esercizio.

(iv) Il diritto di far sì che nella lista che la Società presenta, ai sensi della normativa applicabile alle società quotate, ai fini della nomina del consiglio di amministrazione di Sanlorenzo, venga inserito entro i primi tre posti un candidato designato dal socio Finclama, che dovrà possedere i requisiti per la candidatura e la nomina e che dovrà necessariamente essere individuato con le modalità previste al precedente articolo 10.7.(i).

10.8. I diritti del socio Finclama previsti dal precedente articolo 10.7:

(i) in caso di trasferimento dell'intera partecipazione del socio Finclama, non si trasferiscono all'avente causa e cessano automaticamente perdendo ogni efficacia;

(ii) in caso di trasferimento di una parte soltanto della partecipazione del socio Finclama, non si trasferiscono all'avente causa e rimangono in capo al socio Finclama stesso;

(iii) rimangono in ogni caso inalterati anche nell'ipotesi di eventuali modificazioni della quota di partecipazione del socio Finclama.

10.9. I diritti particolari del socio Finclama previsti dal precedente articolo 10.7 cessano automaticamente perdendo ogni efficacia:

(i) con la cessazione del rapporto sociale del predetto socio Finclama, da qualunque causa determinata;

(ii) anche in via anticipata, per effetto di eventuale espressa dichiarazione scritta di rinuncia da parte del socio Finclama, essendo specificato che la rinuncia può riguardare o tutti i diritti particolari, o soltanto alcuni di essi, rimanendo in tal caso validi ed efficaci quelli non rinunziati.

I diritti particolari del socio Finclama previsti dal precedente articolo 10.7 perdono automaticamente ogni efficacia limitatamente al periodo in cui le quote di Finclama, ovvero le quote della Società detenute da Finclama, siano assoggettate a pegno e/o sequestro, qualora i diritti di voto del socio Finclama siano attribuiti al titolare del diritto di pegno e/o al sequestrante, riacquistando automaticamente efficacia nel momento in cui venga a cessare tale situazione.

10.10. Fermo restando, e senza pregiudizio per, quanto previsto dall'articolo 10.3(ii), dall'articolo 10.6(ii) e dall'articolo 10.9(ii) in merito alla libera rinunziabilità da parte rispettivamente del socio Kibotion, del socio HHL e del socio Finclama, i diritti particolari del socio Kibotion, i diritti particolari del socio HHL e i diritti particolari del socio Finclama previsti dal presente articolo 10 sono modificabili solo previa deliberazione assembleare assunta con le maggioranze di legge e con il voto favorevole rispettivamente del socio Kibotion, del socio HHL e del socio Finclama.

TITOLO IV

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

11. Trasferibilità inter vivos delle partecipazioni

11.1. Trasferibilità

11.1.1. Per trasferimento si intende, a tutti i fini del presente articolo 11, qualsiasi atto, contratto, operazione o altra attività o serie di attività (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l'acquisto, la permuta, il conferimento in altre società o enti, la donazione, la costituzione di diritti patrimoniali, la dazione in pagamento, la costituzione di usufrutto, il conferimento o la trasformazione in trust, la vendita coattiva, forzata o in blocco anche nel contesto di bancarotta o procedure concorsuali, fusioni, scissioni, trasferimento di aziende, cessioni nel contesto della liquidazione) mediante le quali si possa realizzare, direttamente o indirettamente (anche mediante società fiduciarie) il trasferimento della proprietà sulle partecipazioni della Società o dei diritti alle stesse inerenti, ivi compresi i diritti di opzione e sottoscrizione.

11.1.2. Le quote di partecipazione della Società sono liberamente trasferibili, salvo quanto altrimenti previsto dalle disposizioni del presente articolo 11 dello Statuto.

11.1.3. Ogni trasferimento di partecipazioni eseguito in violazione dello Statuto è inopponibile alla Società e agli altri soci e, pertanto, il relativo trasferitario non potrà esercitare alcun diritto connesso ai diritti sulle partecipazioni acquisiti in violazione dello Statuto (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di voto, il diritto di sottoscrivere quote di nuova emissione, il diritto agli utili e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della Società).

Al tempo stesso, in caso di mutamento della compagine sociale (i) del socio Kibotion - ovvero di mutamento della compagine sociale delle società o degli enti soci di Kibotion e/o di quest'ultimi -, ovvero (ii) del socio Finclama - ovvero di mutamento della compagine sociale delle società o degli enti soci di Finclama e/o di quest'ultimi - con trasferimento delle rispettive partecipazioni in favore di soggetti diversi dai Trasferitari Consentiti, come di seguito definiti, salvo il previo consenso scritto del socio HHL, tale mutamento non sarà opponibile alla Società e il socio in questione non potrà esercitare i propri diritti sociali (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di voto, il diritto di sottoscrivere quote di nuova emissione, il diritto agli utili e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della Società) fino al compimento della procedura di offerta in prelazione di cui al presente articolo dell'intera partecipazione dallo stesso detenuta nella Società.

Per "**Trasferitari Consentiti**" si intendono:

(a) per quanto concerne il socio Kibotion, (i) Silvia Merlo (MRL SLV 68L68 D205Z), (ii) Nina Borello (codice fiscale BRL NNI 01B52 D205R), (iii)

Matteo Borello (codice fiscale BRL MTT 04A30 D205T), (iv) Mario Borello (codice fiscale BRL MRA 65M25 D205L), che tuttavia non potrà avere diritti di voto o amministrativi ma soltanto patrimoniali, e (v) società partecipata esclusivamente da uno o più dei soggetti indicati ai punti (i), (ii), (iii) e (iv) che precedono (quanto a Mario Borello, con limitazione della partecipazione ai soli diritti patrimoniali);

(b) per quanto concerne il socio Finclama, (i) Claudio Luti (codice fiscale LTU CLD 46L20 F205P), (ii) Lorenza Luti (codice fiscale LTU LNZ 78A62 F205Z), (iii) Federico Luti (codice fiscale LTU FRC 80E02 F205G), (iv) Maria Castelli (codice fiscale CST MRA 50L46 F205M), e (v) società partecipata esclusivamente da uno o più dei soggetti indicati ai punti (i), (ii), (iii) e (iv) che precedono.

11.1.4. I soci diversi dal socio HHL non possono assoggettare la propria partecipazione a vincoli di qualsiasi genere - intendendosi per tali, a titolo esemplificativo, diritti di garanzia, di usufrutto, di pegno, oneri, pretese, gravami o altri diritti di natura obbligatoria o reale o restrizioni di qualsiasi natura - (i "**Vincoli**"), se non in caso di assoggettamento a Vincoli (i) effettuati con il previo consenso scritto del socio HHL e/o (ii) qualora il soggetto garantito non sia titolare del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alla quota del socio oggetto del Vincolo.

11.1.5. Ai soci diversi dal socio HHL è vietato il Trasferimento delle partecipazioni a fronte di un corrispettivo diverso dal denaro ovvero a titolo gratuito.

11.1.6. In tutte le ipotesi di trasferimento di partecipazioni ai sensi del, e in conformità al, presente Statuto, ciascuno dei soci e la Società dovranno collaborare in buona fede per fare in modo che le formalità necessarie a rendere opponibile detto trasferimento alla Società siano perfezionate nel più breve tempo possibile.

11.2. Divieto di trasferimento

Fermo quanto previsto al successivo articolo 11.3, e in aggiunta a quanto previsto dal precedente articolo 11.1.5, è vietato a ciascun socio diverso da HHL il trasferimento a fronte di corrispettivo in denaro delle partecipazioni sociali per i 6 (sei) mesi successivi alla data in cui il socio soggetto al presente divieto è entrato a far parte della compagine sociale della Società ("**Periodo di Lock-up**").

11.3. Trasferimenti consentiti

Le disposizioni di cui agli articoli 11.1.5, 11.2, 11.4 e 11.5 non si applicano ai seguenti trasferimenti:

- (i) il trasferimento delle partecipazioni sociali in favore del socio HHL;
- (ii) il trasferimento di partecipazioni sociali con il previo consenso scritto del socio HHL.

11.4. Diritto di prelazione

11.4.1. Qualora, decorso il Periodo di Lock-up e fuori dai casi di cui all'articolo 11.3, un socio diverso da HHL intenda trasferire la propria quota di partecipazione a terzi ("**Cedente**"), il trasferimento stesso è subordinato al diritto di prelazione spettante al socio HHL, da esercitarsi sull'intera quota di partecipazione oggetto di trasferimento e alle medesime condizioni. Per l'esercizio del diritto di prelazione, il Cedente dovrà offrire a HHL il diritto di esercitare la prelazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ("**Comunicazione di Offerta in Prelazione**"). La Comunicazione di Offerta

in Prelazione dovrà essere accompagnata da una copia dell'offerta d'acquisto del potenziale acquirente in buona fede ("**Potenziale Acquirente**"), supportata da adeguata evidenza della relativa copertura finanziaria, e dovrà contenere: (i) i dati del Potenziale Acquirente; (ii) l'indicazione del valore nominale della quota di partecipazione che si intende trasferire e della percentuale che essa rappresenta rispetto al capitale sociale della Società ("**Quota Oggetto della Prelazione**"); (iii) i termini e le condizioni del trasferimento e, in particolare, il prezzo offerto dal Potenziale Acquirente per l'acquisto dal Cedente della Quota Oggetto della Prelazione e le modalità di pagamento dello stesso; (iv) la dichiarazione del Cedente che garantisca che il prezzo offerto dal Potenziale Acquirente indicato nella Comunicazione di Offerta in Prelazione costituisce l'effettivo corrispettivo pattuito per il trasferimento della Quota Oggetto della Prelazione e che non sussistono altri accordi inerenti al trasferimento ulteriori a quelli indicati nella Comunicazione di Offerta in Prelazione.

11.4.2. Nel caso in cui HHL intenda esercitare la prelazione, dovrà farlo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Offerta in Prelazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Cedente, nella quale dovrà essere dichiarata la volontà di acquistare, senza condizioni, l'intera Quota Oggetto della Prelazione, pagandone l'intero prezzo, ai medesimi termini e condizioni descritti nella Comunicazione di Offerta in Prelazione (la "**Lettera di Esercizio della Prelazione**"). La prelazione deve essere esercitata con riferimento all'intera Quota Oggetto della Prelazione.

In caso di valido esercizio del diritto di prelazione, il trasferimento della Quota Oggetto della Prelazione in favore di HHL dovrà essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

11.4.3. La Quota Oggetto della Prelazione dovrà essere trasferita libera da oneri, vincoli, prelazioni, diritti d'opzione e gravami di qualsiasi natura, salvo quelli a cui sia eventualmente assoggettata ai sensi dell'articolo 11.1.4.

11.5. Gradimento

11.5.1. Qualora HHL non eserciti il diritto di prelazione in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 11.4, il trasferimento dal socio diverso da HHL al Potenziale Acquirente della Quota Oggetto della Prelazione sarà ulteriormente subordinato all'espressione del gradimento rispetto al Potenziale Acquirente stesso da parte dell'assemblea, che delibererà a maggioranza assoluta dei soci diversi dal Cedente.

11.5.2. Il gradimento rispetto al Potenziale Acquirente potrà essere negato:

(i) qualora il Potenziale Acquirente (a) abbia in corso o abbia intrapreso controversie legali con la Società o con società da essa partecipate, direttamente o indirettamente, o a queste collegate o comunque che appartengano al medesimo gruppo di società o con i soci della Società, e/o (b) abbia subito condanne penali (o abbia procedimenti penali in corso) per reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231 dell'8 giugno 2001, e/o (c) abbia in corso una procedura concorsuale o fallimentare, e/o (d) sia stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta la riabilitazione e/o (e) sia in stato conclamato di crisi o di insolvenza, e/o (f) eserciti (direttamente o indirettamente) attività in concorrenza con la Società o con società direttamente o indirettamente controllate dalla Società e o a queste collegate o comunque che appartengano al medesimo gruppo di

società, e/o (g) sia una società il cui socio di controllo o presidente del consiglio di amministrazione o amministratore titolare di deleghe di gestione o amministratore unico abbia una o più delle caratteristiche elencate ai punti precedenti; in tali casi al Cedente non spetterà il diritto di recesso; oppure (ii) immotivatamente e discrezionalmente (gradimento mero); in tal caso il Cedente potrà recedere dalla Società con comunicazione scritta da inviare alla Società mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal successivo articolo 11.5.3.

11.5.3. La determinazione dell'assemblea in merito al gradimento dovrà essere comunicata al Cedente entro i 30 (trenta) giorni successivi allo spirare del termine per l'esercizio del diritto di prelazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tale comunicazione dovrà essere espressamente dichiarata la volontà di concedere o di non concedere il gradimento stesso e dovrà essere specificamente dichiarato se l'eventuale mancato gradimento viene espresso ai sensi dell'articolo 11.5.2, punto (i) oppure ai sensi dell'articolo 11.5.2, punto (ii).

11.5.4. Nel caso in cui l'assemblea neghi il proprio gradimento rispetto al Potenziale Acquirente entro il termine indicato dal precedente articolo 11.5.3, il trasferimento della Quota Oggetto della Prelazione non potrà essere realizzato.

11.5.5. Nel caso in cui (i) non venga esercitato validamente il diritto di prelazione e contemporaneamente (ii) l'assemblea esprima il proprio gradimento rispetto al Potenziale Acquirente, ovvero non neghi il proprio gradimento entro il termine indicato dal precedente articolo 11.5.3, il Cedente sarà libero di trasferire al Potenziale Acquirente la Quota Oggetto della Prelazione, ai termini e alle condizioni indicati nella Comunicazione di Offerta in Prelazione, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui al precedente articolo 11.5.3, ovvero alla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione; decorso tale termine il trasferimento della Quota Oggetto della Prelazione al Potenziale Acquirente non potrà più essere effettuato e il Cedente, ove volesse procedervi ugualmente, dovrà ripetere le procedure di prelazione e di gradimento previste dal presente articolo 11.

12. Trasferimenti mortis causa

12.1. Nel caso di morte di un socio persona fisica è libero il trasferimento delle partecipazioni per successione legittima o testamentaria esclusivamente nel caso in cui il socio HHL dichiara per iscritto di approvare l'ingresso in Società degli eredi o legatari del socio defunto.

12.2. Fatta eccezione per quanto previsto dal precedente articolo 12.1, nel caso di morte di un socio persona fisica, l'intera partecipazione già di proprietà del socio dante causa (la "**Quota De Cuius**") dovrà essere offerta in opzione dagli eredi e/o dai legatari al socio HHL.

12.3. L'offerta in opzione della Quota De Cuius dovrà essere effettuata mediante invio di una lettera raccomandata o PEC a HHL entro 6 (sei) mesi dall'apertura della successione (l'**"Offerta in Opzione"**).

12.4. L'opzione potrà essere esercitata da HHL con dichiarazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, nella quale dovrà essere dichiarata la volontà di esercitare l'opzione e di acquistare l'intera Quota De Cuius, che dovrà essere inviata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della Offerta in Opzione, oltre che alla Società, impersonalmente

agli eredi e/o ai legatari del socio defunto all'ultimo indirizzo di residenza del socio defunto ovvero nel diverso indirizzo dagli stessi congiuntamente indicato nella Offerta in Opzione.

12.5. Nell'ipotesi in cui gli eredi e/o i legatari non inviino l'Offerta in Opzione nel termine sopra stabilito, HHL avrà comunque il diritto di acquistare la Quota De Cuius; tale diritto dovrà essere esercitato entro 3 (tre) mesi dallo scadere del termine previsto per l'Offerta in Opzione da parte degli eredi e/o dei legatari, nelle forme e alle condizioni previste nel presente articolo 12.

12.6. Il diritto di opzione è esercitato da HHL in relazione all'intera Quota De Cuius.

12.7. Il prezzo della Quota De Cuius sarà calcolato in applicazione delle norme di legge che regolano la valutazione della partecipazione del socio di società a responsabilità limitata in caso di recesso, tenuto conto del valore di mercato delle azioni Sanlorenzo dalla stessa possedute, da stabilire con i criteri di cui all'articolo 2437-ter, comma 2 del Codice Civile ("**Valore**"), di comune accordo tra HHL e un rappresentante comune che dovrà essere nominato per iscritto dagli eredi e/o dai legatari del socio defunto (le "**Parti Interessate**"); l'accordo dovrà essere raggiunto nel termine di 90 (novanta) giorni dall'apertura della successione.

In caso di mancanza di nomina del rappresentante comune o di accordo sulla determinazione del Valore fra le Parti Interessate nel termine di cui al precedente comma del presente articolo 12.7, il Valore sarà determinato da un valutatore indipendente ("**Arbitratore Indipendente**"). Le Parti Interessate avranno a disposizione 15 (quindici) giorni per nominare, di comune accordo, l'Arbitratore Indipendente. Nel caso in cui le Parti Interessate non riescano a trovare un accordo in merito al nominativo dell'Arbitratore Indipendente, ciascuna di esse avrà il diritto di rivolgersi al Presidente del Tribunale della sede della Società affinché proceda a nominare l'Arbitratore Indipendente. L'Arbitratore Indipendente, sia nel caso in cui sia stato nominato di comune accordo dalle Parti Interessate, sia nel caso in cui sia stato nominato dal Presidente del Tribunale della sede della Società, avrà a disposizione 60 (sessanta) giorni, a decorrere dalla sua nomina, per determinare il Valore. L'Arbitratore Indipendente dovrà stabilire il Valore applicando i medesimi criteri di valutazione stabiliti dal primo paragrafo del presente articolo 12.7.

Le Parti Interessate dovranno fornire all'Arbitratore Indipendente tutte le informazioni necessarie ai fini della sua determinazione.

L'Arbitratore Indipendente dovrà trasmettere alle Parti Interessate, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la determinazione del Valore corredata da una relazione che illustri le motivazioni e i calcoli effettuati al fine di determinare il Valore stesso. Gli onorari e le spese dell'Arbitratore Indipendente saranno suddivisi in pari misura fra le Parti Interessate.

Il Valore, come determinato dall'Arbitratore Indipendente, sarà vincolante per le Parti Interessate e non soggetto a contestazione da parte di alcuna di esse, se non nei limiti di cui all'articolo 1349, comma 1 del Codice Civile.

Il trasferimento della Quota De Cuius e il relativo pagamento saranno eseguiti entro 60 (sessanta) giorni dalla data di determinazione del Valore di comune accordo dalle Parti Interessate o dalla comunicazione della determinazione del Valore da parte dell'Arbitratore Indipendente.

12.8. Nel caso in cui HHL dichiari per iscritto di approvare l'ingresso in Società degli eredi o legatari del socio defunto ai sensi del precedente articolo

12.1, ovvero non eserciti il proprio diritto di opzione relativamente all'intera Quota De Cuius secondo quanto previsto dai precedenti articoli da 12.4 e 12.7, gli eredi e/o i legatari del socio defunto avranno diritto ad essere iscritti nel libro soci della Società relativamente alla Quota De Cuius.

TITOLO V

RECESSO - ESCLUSIONE

13. Recesso

13.1 In aggiunta a quanto previsto ai precedenti articoli 3 e 11.5.2(ii), i soci potranno esercitare il diritto di recesso negli altri casi previsti all'articolo 2473 del Codice Civile e negli ulteriori casi previsti da norme inderogabili di legge. Non è ammesso il recesso parziale.

13.2 I termini e le modalità di esercizio del recesso sono quelli stabiliti dalla legge, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 11.5.2(ii) per la fattispecie ivi previste.

13.3 In ogni caso di esercizio del diritto di recesso, la liquidazione della partecipazione avverrà con pagamento non in denaro, ma con attribuzione al socio recedente di un numero di azioni Sanlorenzo pari al rapporto fra la partecipazione del recedente alla Società al momento di esercizio del recesso e il numero di azioni Sanlorenzo detenuto dalla Società al momento di esercizio del recesso (e così, se ad esempio il socio recedente fosse titolare di una partecipazione rappresentativa del 5% del capitale sociale della Società e la Società fosse proprietaria di 1.000 azioni Sanlorenzo, la quota di liquidazione del socio recedente sarebbe costituita da 50 azioni Sanlorenzo). Tutti i costi e le spese relativi al trasferimento al socio recedente delle azioni Sanlorenzo in esecuzione di quanto previsto dal presente articolo 13.3 (ivi compresa la Tobin Tax, ove dovuta) ai fini della liquidazione della quota di liquidazione saranno a integrale ed esclusivo carico del socio recedente stesso.

13.4 Nel caso in cui il socio recedente sia un socio diverso da HHL e la liquidazione della partecipazione del socio recedente mediante trasferimento di azioni Sanlorenzo ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 13.3 dovesse far sì che le azioni Sanlorenzo detenute, direttamente o indirettamente, da Massimo Perotti (codice fiscale PRT MSM 60R26 L219S) per effetto dell'esercizio del recesso e dunque del trasferimento al socio recedente di un numero di azioni Sanlorenzo calcolato ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 13.3 siano inferiori al 50%+1 delle azioni complessivamente emesse da Sanlorenzo, la liquidazione potrà avvenire - per la sola parte che consenta a Massimo Perotti il mantenimento della titolarità, diretta e indiretta, della maggioranza delle azioni Sanlorenzo - mediante pagamento in denaro; in tal caso, la quota di liquidazione, per la parte non rappresentata da azioni Sanlorenzo, sarà determinata valorizzando ogni azione Sanlorenzo che si sarebbe dovuta attribuire al socio recedente in misura pari al valore medio di borsa del titolo nell'ultimo semestre, con un minimo valore garantito pari al valore di quotazione di chiusura delle azioni il giorno della comunicazione del recesso; il residuo dovrà in ogni caso essere liquidato in azioni Sanlorenzo (e così, se ad esempio Sanlorenzo avesse emesso 2.500 azioni, la Società fosse proprietaria di 1.000 azioni Sanlorenzo, il socio recedente fosse titolare di una partecipazione rappresentativa del 5% del capitale sociale della Società e la quota di liquidazione del socio recedente dovesse conseguentemente essere costituita da 50 azioni Sanlorenzo - e contemporaneamente Massimo Perotti per effetto del recesso dovesse rimanere proprietario, direttamente e

indirettamente, di sole 1240 azioni Sanlorenzo -, la quota di liquidazione del socio recedente sarebbe rappresentata (i) da 39 azioni Sanlorenzo e (ii) dal controvalore di 11 azioni Sanlorenzo, valorizzate in misura pari al valore medio di borsa del titolo nell'ultimo semestre, con un minimo valore garantito pari al valore di quotazione di chiusura del giorno della comunicazione del recesso). Ai fini del presente articolo 13.4 si precisa che:

(i) per partecipazione diretta o indiretta di Massimo Perotti in Sanlorenzo si intenderanno (a) tutte le azioni Sanlorenzo di cui Massimo Perotti sia personalmente titolare, anche attraverso eventuale intestazione fiduciaria, e (b) tutte le azioni Sanlorenzo di titolarità di società interamente partecipate da Massimo Perotti (anche quale mero nudo proprietario e/o usufruttuario delle relative quote di partecipazione) e/o di società controllate di diritto (anche con partecipazioni quale mero nudo proprietario e/o usufruttuario delle relative quote di partecipazione) da Massimo Perotti, e (c) tutte le ulteriori azioni Sanlorenzo in relazione alle quali Massimo Perotti abbia diritto di esprimere i diritti di voto, anche in forza di diritti reali diversi dalla proprietà e/o di accordi contrattuali e parasociali;

(ii) per stabilire se il pagamento del Prezzo mediante trasferimento di azioni Sanlorenzo ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 13.3 faccia sì che le azioni Sanlorenzo detenute a seguito dell'esercizio del recesso, direttamente o indirettamente, da Massimo Perotti ai sensi di quanto indicato nel precedente punto (i) siano inferiori al 50%+1 delle azioni emesse da Sanlorenzo, non si considereranno gli eventuali atti dispositivi di azioni Sanlorenzo compiuti dalla Società e/o dagli altri soggetti indicati nel precedente punto (i) a seguito dell'esercizio del recesso da parte del socio;

(iii) qualora al momento di esercizio del recesso il numero di azioni Sanlorenzo detenute, direttamente o indirettamente, da Massimo Perotti ai sensi di quanto indicato nel precedente punto (i) sia inferiore al 50%+1 delle azioni emesse da Sanlorenzo, il riferimento di cui al precedente primo paragrafo dell'articolo 13.4 al 50%+1 delle azioni si intenderà sostituito dal 30%+1 (o altra soglia che ai sensi di legge dovesse imporre in caso di superamento l'obbligo di offerta pubblica di acquisto-OPA).

13.5 Nel caso in cui il recedente sia il socio HHL, le previsioni contenute all'articolo 13.4 non si applicheranno, restando inteso che liquidazione della partecipazione di HHL avverrà con pagamento non in denaro, ma esclusivamente ai sensi dell'articolo 13.3 e dunque con attribuzione a HHL di un numero di azioni Sanlorenzo pari al rapporto fra la partecipazione di HHL nella Società al momento di esercizio del recesso e il numero di azioni Sanlorenzo detenute dalla Società al momento di esercizio del recesso.

14. Esclusione

14.1 Il socio Kibotion e il socio Finclama potranno essere esclusi ove tutte o una parte delle partecipazioni rappresentative del capitale sociale - ovvero del capitale delle società o degli enti soci di Kibotion e/o di Finclama e/o di quest'ultimi - vengano trasferite a soggetto diverso dai Trasferitari Consentiti, come individuati e definiti nell'articolo 11.1.3. Per "trasferimento" ai fini del presente articolo 14.1 si applica la definizione di cui all'articolo 11.1.1, fermo restando che si intenderà "trasferimento" anche quello avente ad oggetto diritti reali diversi dalla proprietà o comunque diritti di garanzia con attribuzione al trasferitario del diritto di voto.

14.2 L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea con il voto favorevo-

le dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, non computandosi in tale maggioranza la quota posseduta dal socio da escludere. La relativa deliberazione deve essere comunicata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC.

14.3 Per la liquidazione della quota del socio uscente si applica il precedente articolo 13.3, con espressa esclusione dell'applicazione di quanto previsto al precedente articolo 13.4, rimanendo altresì esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale e la conseguente eventuale liquidazione della Società.

14.4 Qualora non si possa procedere alla liquidazione del socio escluso sulla base delle richiamate disposizioni, l'esclusione sarà priva di effetto.

14.5 L'esclusione può essere revocata dall'assemblea, con le stesse maggioranze per la sua approvazione, fino a che la quota del socio escluso non sia stata allo stesso rimborsata.

TITOLO VI ASSEMBLEA

15. Convocazione

15.1. L'assemblea dei soci è convocata su iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione o di un amministratore delegato della Società, a propria discrezione, e dall'organo amministrativo.

15.2. L'assemblea deve inoltre essere convocata senza ritardo quando lo richieda l'organo di controllo (se nominato).

15.3. L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la Società oppure altrove, purché all'interno dell'Europa, mediante avviso, spedito ai soci, agli amministratori e all'organo di controllo, ove nominato, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, PEC e/o posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea dei soci, contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'assemblea dei soci, nonché i riferimenti o i link multimediali ai fini del collegamento in audio e/o video conferenza.

15.4. In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti i componenti l'organo amministrativo e quello di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

15.5. L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e la riunione potrà tenersi anche con presidente e segretario in posti diversi; in tale ipotesi, l'assemblea si considera tenuta nel luogo di convocazione, in cui devono trovarsi o il presidente o il segretario (salvo il consenso di tutti gli aventi diritto). Nel caso in cui in corso di assemblea per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

16. Competenze

All'assemblea dei soci spettano le competenze previste inderogabilmente dalla legge.

17. Diritto di voto. Decisione soci

17.1. Ogni socio concorre al diritto di voto in misura proporzionale alla propria partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare

alle decisioni dei soci.

17.2. In tutti i casi in cui siano investiti di una decisione, i soci decidono inderogabilmente mediante deliberazione assembleare.

18. Rappresentanza in assemblea

18.1. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea mediante semplice delega scritta, osservato il disposto dell'articolo 2479-bis del Codice Civile.

18.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'assemblea stessa.

19. Presidenza dell'assemblea - Segretario

19.1. L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o rinuncia, dal vice-presidente (se nominato) e, in caso di assenza o rinuncia anche di quest'ultimo, dalla persona designata a maggioranza dai soci presenti in assemblea.

19.2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

19.3. L'assemblea può designare, anche permanentemente, un segretario, che potrà essere anche non socio. In difetto di designazione del segretario permanente, il segretario è nominato dal presidente dell'assemblea.

19.4. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

19.5. Nei casi di legge, o quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

19.6. La riunione potrà tenersi anche con presidente e segretario in posti diversi.

20. Quorum costitutivi e deliberativi

20.1 Ferme restando le particolari superiori maggioranze nei casi espressamente e inderogabilmente previsti dalla legge o dal presente Statuto - e fermo restando quanto previsto dallo Statuto per la nomina degli amministratori, gli aumenti di capitale e la destinazione degli utili di esercizio e i diritti particolari dei soci previsti dal presente statuto - l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente a maggioranza del capitale presente.

TITOLO VII

ORGANO AMMINISTRATIVO

21. Organo amministrativo

21.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti, secondo quanto stabilito dal socio HHL ai sensi del precedente articolo 10.4(i) e, in difetto di decisione di HHL, dall'assemblea.

21.2. Per organo amministrativo si intende il Consiglio di Amministrazione.

21.3. Gli amministratori possono essere anche non soci.

21.4. Gli amministratori sono nominati dai soci ai sensi del precedente articolo 10 e, in difetto di nomina da parte dei soci secondo quanto ivi previsto e con riferimento agli amministratori non nominati in tale modo, dall'assemblea.

21.5. Gli amministratori, compresi quelli nominati dai soci ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 10, durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea.

21.6. La revoca degli amministratori nominati dall'assemblea sarà deliberata dall'assemblea, e sarà disciplinata in analogia con quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2383 del Codice Civile, salvo il caso in cui gli stessi siano nominati a tempo indeterminato, nel qual caso gli amministratori sono revocabili ad nutum con un preavviso di almeno 90 giorni.

La revoca dell'amministratore nominato dal socio Kibotion ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 10.1(i) sarà decisa dal socio Kibotion stesso, e nel caso di nomina a tempo indeterminato potrà avvenire ad nutum con un preavviso di almeno 90 giorni; resta fermo che l'assemblea potrà revocare per giusta causa anche l'amministratore nominato dal socio Kibotion ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 10.1(i).

La revoca degli amministratori nominati dal socio HHL ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 10.4(i) sarà decisa dal socio HHL stesso, e nel caso di nomina a tempo indeterminato potrà avvenire ad nutum con un preavviso di almeno 90 giorni; resta fermo che l'assemblea potrà revocare per giusta causa anche gli amministratori nominati dal socio HHL ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 10.4(i).

La revoca dell'amministratore nominato dal socio Finclama ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 10.7(i) sarà decisa dal socio Finclama stesso, e nel caso di nomina a tempo indeterminato potrà avvenire ad nutum con un preavviso di almeno 90 giorni; resta fermo che l'assemblea potrà revocare per giusta causa anche l'amministratore nominato dal socio Finclama ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 10.7(i).

21.7. Se per qualsiasi motivo cessa uno degli amministratori cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori ancora in carica dovranno informarne i soci affinché provvedano alla nomina del nuovo organo amministrativo ai sensi del precedente articolo 10 e convocare senza indugio l'assemblea affinché possa procedere con riferimento ai provvedimenti di sua competenza. Sino a quando non sarà stato nominato il nuovo organo amministrativo gli amministratori rimasti in carica potranno compiere soltanto gli atti di ordinaria amministrazione.

22. Poteri di gestione dell'organo amministrativo e delega di poteri da parte del Consiglio di Amministrazione

22.1. La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2086, secondo comma del Codice Civile, e spetta esclusivamente agli amministratori (fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 10.1(iv) e 10.4(iii)), i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. All'organo amministrativo spettano pertanto tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, essendogli deferito tutto ciò che la legge o il presente Statuto non riservano inderogabilmente all'assemblea.

22.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più suoi componenti o a un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, essendo stabilito che non possono essere delegate le decisioni inerenti al compimento di atti dispositivi, in un'unica operazione ovvero anche con più atti frazionati che realizzino un'unica operazione, di più di 2.000 (duemila) azioni o comunque titoli Sanlorenzo. Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

22.3. L'organo amministrativo può nominare, nelle forme di legge, direttori

generali, institori e procuratori negoziali, anche fra i dipendenti della Società, delegando ai medesimi, congiuntamente o disgiuntamente, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Società e determinandone gli emolumenti.

23. Presidente. Segretario. Riunioni del Consiglio di Amministrazione

23.1. Allorquando non vi abbia provveduto il socio HHL ai sensi del precedente articolo 10.4(i) e, in difetto di nomina da parte del socio HHL, allorquando non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione nomina il presidente.

23.2. Il Consiglio di Amministrazione può designare in via permanente il proprio segretario, anche tra soggetti esterni al consiglio stesso. In difetto di designazione del segretario permanente, il segretario è nominato dal presidente della riunione.

23.3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente del consiglio di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è convocato nel comune dove ha sede la Società oppure altrove, purché all'interno dell'Europa.

23.4. La convocazione si effettua mediante avviso da spedirsi a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, ove nominato, almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'adunanza o, in caso d'urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, via lettera raccomandata con avviso di ricevimento, PEC o posta elettronica. L'avviso deve contenere la data, il luogo e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

23.5. Anche in difetto di formale convocazione, le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente costituite quando siano presenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo, ove nominato.

23.6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno assistere anche soggetti estranei al Consiglio stesso designati e invitati dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

23.7. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente oppure, in caso di sua assenza o rinuncia, dal vice-presidente, ove nominato, oppure, in caso di assenza o rinuncia anche di quest'ultimo, dalla persona designata dalla maggioranza degli amministratori intervenuti.

23.8. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.

23.9. La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del metodo collegiale, e la riunione potrà tenersi anche con presidente e segretario in posti diversi; in tale ipotesi, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, in cui devono trovarsi o il presidente o il segretario (salvo il consenso di tutti gli aventi diritto).

24. Quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio di Amministrazione. Casting vote del presidente del Consiglio di Amministrazione.

Salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le sue deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente del Consiglio di Amministrazione.

25. Compensi e rimborsi degli amministratori

25.1. L'eventuale compenso per la carica degli amministratori, compresi

quelli nominati dai soci ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 10, è stabilito dall'assemblea dei soci. L'eventuale remunerazione dei membri del consiglio di amministrazione investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sulla base dell'ammontare massimo complessivo determinato dai soci ai sensi del successivo articolo 25.2, ove determinato, sentito il parere dell'organo di controllo, ove nominato.

25.2. I soci possono determinare un importo massimo complessivo che il consiglio di amministrazione può attribuire per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.

25.3. Agli amministratori è riconosciuto il rimborso delle ragionevoli spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

26. Rappresentanza sociale

26.1. La firma e la rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati, nonché agli altri amministratori cui siano state attribuite deleghe di gestione nei limiti dei poteri loro conferiti e, in ogni caso, per l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

26.2. Nei limiti delle attribuzioni a ciascuno conferite, coloro che hanno la firma e la rappresentanza della Società hanno, altresì, la facoltà di nominare procuratori alle liti e ad negotia, questi ultimi per determinati atti o categorie di atti.

TITOLO VIII CONTROLLI. REVISIONE

27. Organo di controllo o revisore

27.1. Ricorrendone i presupposti di legge, o ove sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un organo di controllo oppure un revisore al quale compete la revisione legale dei conti.

27.2. Qualora sia nominato un organo di controllo, lo stesso può essere costituito da un sindaco effettivo oppure da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

27.3. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; il compenso dei sindaci è stabilito dall'assemblea.

27.4. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

28. Revisione legale dei conti

28.1. La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo o dal revisore.

28.2. Nel caso in cui sia nominato un organo di controllo e la revisione legale dei conti non sia o non possa essere esercitata dallo stesso, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, ove nominato, conferisce l'incarico ad un revisore legale o ad una società di revisione legale e determina il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

TITOLO IX BILANCIO E UTILI

29. Bilancio

29.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 30 (trenta) giugno di ogni anno.

29.2 L'assemblea di approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla data della chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi consentiti dalla legge, entro 180 (centottanta) giorni. In tal caso l'organo amministrativo dovrà segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

30. Destinazione degli utili

Gli utili netti di esercizio, dedotto il 5% da destinare a riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, si ripartiscono integralmente tra i soci in proporzione alle rispettive partecipazioni, salvo diversa deliberazione assunta dall'assemblea con le maggioranze di legge e, quale requisito aggiuntivo, con il voto favorevole del socio Kibotion, del socio HHL e del socio Finclama.

TITOLO X

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

31. Liquidazione

Verificatasi una causa di scioglimento della Società e dovendosi procedere alla sua liquidazione, il o i liquidatori dovranno procedere alla liquidazione del patrimonio sociale prediligendo l'assegnazione ai soci delle azioni Sanlorenzo detenute dalla Società in misura proporzionale alla partecipazione dei soci alla Società (e così, se ad esempio al momento della liquidazione la Società dovesse essere partecipata da due soci, uno al 90% e l'altro al 10%, e dovesse detenere 3.000 azioni Sanlorenzo, la liquidazione dovrà essere effettuata mediante assegnazione al primo socio di 2.700 azioni Sanlorenzo e al secondo socio di 300 azioni Sanlorenzo). Il liquidatore o i liquidatori potranno vendere azioni Sanlorenzo detenute dalla Società esclusivamente e limitatamente al fine di reperire l'eventuale provvista finanziaria per fare fronte ai debiti della Società e ai costi della liquidazione cui la Società non possa fare fronte attraverso l'utilizzo delle proprie disponibilità liquide e la liquidazione degli altri beni e asset sociali.

TITOLO XI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONI FINALI

32. Clausola compromissoria

32.1 Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari e quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, saranno devolute ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno con le funzioni di presidente; tutti gli arbitri, compreso il presidente del collegio arbitrale, saranno nominati dal Presidente del Tribunale della sede della Società.

32.2 Gli arbitri dovranno in ogni caso decidere in via rituale secondo diritto.

32.3 Non sono oggetto della presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

33. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Visto per inserzione.

Torino, sedici marzo duemilaventisei

F.ti: Silvia MERLO

Massimo PEROTTI
MAURIZIO GALLO-ORSI - NOTAIO